

Da: cislscuola.abruzzomolise@cisl.it
Oggetto: COMUNICATO SINDACALE
Data: 27/05/2022 12:44:35

Ai Dirigenti Scolastici
A tutto il personale delle istituzioni scolastiche
All'albo sindacale

Oggetto: comunicato sindacale sciopero del 30 maggio.

La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE, a seguito di segnalazioni ricevute relativamente a problematiche interpretative e comportamenti difformi nelle scuole per gli adempimenti, le modalità di adesione e le procedure da attivare in occasione dello sciopero, chiede la pubblicazione all'albo sindacale e la trasmissione ai lavoratori attraverso i canali telematici del presente comunicato. In particolare, ci è stato segnalato che in alcune scuole ancora non è stato inviato l'avviso relativo alla giornata dello sciopero del 30 maggio, nonostante sia arrivato in tutti gli Istituti l'avviso della proclamazione dello sciopero. A tal fine, si rammenta che la L. 146/90, all'art. 2 espressamente dispone che: "Affinché le amministrazioni assicurino le prestazioni cosiddette "essenziali" è necessario che le stesse attivino celermente le procedure relative agli scioperi, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi informativi, utilizzando soluzioni che ritengono maggiormente opportune per adempiere in maniera efficace a detti obblighi (pubblicazione all'albo del sito web della scuola, trasmissione di avvisi alle famiglie tramite registro elettronico, pubblicazione degli avvisi mediante affissione nei locali scolastici, ecc...).

Inoltre ci sono segnalate anche erronee comunicazioni fatte al personale precario, in particolare in merito al mancato riconoscimento dell'anno di servizio in caso di adesione allo sciopero. Come è noto la giornata di adesione allo sciopero è utile ai fini della carriera, della progressione e del servizio, in quanto il lavoratore rilascia una giornata di paga dal proprio stipendio. Come chiarito anche dalla circolare 312/89, i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto di impiego. Ne deriva che il personale che sciopera è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio. I giorni di sciopero non interrompono quindi né la continuità nella supplenza né la progressione della carriera.

Inoltre, relativamente alla validità dell'anno scolastico, l'articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 statuisce che: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha

avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

In considerazione di quanto esposto, e al fine di evitare ulteriori spiacevoli fraintendimenti, si allega una scheda riepilogativa su adempimenti, modalità di adesione e procedure da attivare prima e nel giorno dello sciopero.

Cordiali saluti

Pescara, 26 maggio 2022

Da: Davide Desiati
Segretario generale CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE

Handwritten signature and initials in black ink, located in the top right corner of the page. The signature appears to be 'A. C.' followed by a stylized flourish, and the initials below are 'ALB'.

PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico:

- invita in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo;
- non può obbligare alcuno a rispondere;
- comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore/trice a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no;
- valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:
 1. può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
 2. può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
 3. può chiudere la scuola o le singole sedi non è in grado di garantirne apertura e funzionamento, seppur parziale.

Il lavoratore:

- È libero/a di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare;
- Chi dichiara di non aver ancora maturato alcuna intenzione non può essere costretto a dichiarare la propria adesione o meno allo sciopero;
- **Chi non dichiara nulla non è sanzionabile;**
- La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico:

(o, se sciopera, chi lo sostituisce)

- organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- comunica al Ministero dell'Istruzione le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all'organico).

Il lavoratore:

1. **Chi sciopera non deve far nulla** (non deve dichiarare di essere in sciopero);
2. Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce:
 - a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero;
 - a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni (**NON PUO' FARE LEZIONE e/o SOSTITUIRE NELLE FUNZIONI IL PERSONALE IN SCIOPERO**)
 - non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;
 - se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
3. chi ha il giorno libero, non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Resta inteso che ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero che ci verrà comunicato renderà necessario esperire le opportune iniziative volte a reprimere eventuali condotte antisindacali.